



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
G. FALCONE - P. BORSELLINO**

SCUOLA: Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado

**Via Corrado Alvaro, 2 - 89040 CAULONIA MARINA (RC) - Tel. 0964/82039**

E-mail: [rcic826001@istruzione.it](mailto:rcic826001@istruzione.it) - C.M. RCIC826001 - C.F. 90011460806 -

**Sito web: [www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it](http://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it)**

Caulonia, 28.08.2021

Prot. 5288/I.

Al personale docente  
Al personale AtA  
Ai Fiduciari di plesso  
Al DSGA  
Loro Sedi  
AL SITO WEB

Agli Atti

**CIRCOLARE N. 2**

**Oggetto: Informativa e Prime Disposizioni al personale scolastico per l’attuazione del D. Lgs 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto “Misure urgenti per l’esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”**

**Visto** il D.L. 111 del 6 agosto 2021, avente ad oggetto “Misure urgenti per l’esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” ;

**Visto** l’art 13 c. 1 del il DPCM 17 giugno 2021 che stabilisce le modalità di verifica della certificazione verde;

**Visto** l’art 9 comma ter del DL 52 / 2021 del 22 aprile 2021 come modificato dall’art. 1 comma 6 del DL 111/21

**Vista** la nota MI 1107 del 22 luglio 2021 di trasmissione del verbale del CTS del 12 luglio;

**Visto** il DL 105 /2021 del 23 luglio 2021 ;

**Vista** la circolare del Ministero della salute 35309 del 4 agosto 2021 Certificazione di esenzione dalla vaccinazione;

**Visto** il Piano scuola 21-22 del 6 agosto con verbali del CTS del 12 luglio e 5 agosto;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'interno 15340 del 10 agosto 2021 Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi Covid-19;

**Vista** la nota MI 1237 del 13 agosto Parere tecnico;

**Vista** la nota MI 900 del 18 agosto 2021 Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s 2021-2022;

**Vengono di seguito fornite le informazioni e le prime indicazioni operative al personale scolastico per un corretto avvio dell'anno in sicurezza nel rispetto delle più recenti normative riguardanti il possesso e la verifica delle Certificazioni verdi (c.d.Green pass).**

**I**n base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche), per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, **dal 1 Settembre p.v. al 31.12.2021** (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la **certificazione verde COVID-19** anche nota come GREEN PASS (certificato verde) ad eccezione di coloro individuati ai sensi della circolare del **Ministero della salute 35309 del 4 agosto 2021 Certificazione di esenzione dalla vaccinazione;**

La norma a tale riguardo definisce al contempo un **obbligo di "possesso"** e un **dovere di "esibizione"** della certificazione verde COVID-19.

Il mancato rispetto di tale prescrizione prevede "sanzioni" sia nei confronti dei destinatari dell'obbligo che del soggetto tenuto alla verifica (ovvero il Dirigente);

#### **Modalità di Rilascio certificazione verde COVID-19**

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

- **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo.** La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;

- **avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto** in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

- **effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo** al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti;

Si richiama qui l'attenzione su due aspetti del GP:

1. **Il suo aspetto "dinamico"** in quanto viene rilasciato secondo condizioni diversificate e soggette a variazione che ne impongono pertanto la verifica giornaliera;

2. **l'inizio della validità** in quanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Pass) ma è valida solo dopo 15 giorni dall'effettuazione del vaccino monodose o dall'effettuazione della prima dose vaccinale fino alla data della seconda dose; pertanto per presentarsi a scuola in regola dal 1° settembre occorre avere effettuato il vaccino entro il 15 agosto. La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 9 mesi.

***N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.***

#### **Modalità di Controllo della certificazione verde e certificati di esenzione.**

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il **potere-dovere** di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante **l'AppVerificaC19** e, ove necessario - nel caso di impossibilità di identificazione personale - richiedere l'esibizione del documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la **lettura del QR code** e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto **esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra o di documento di esenzione**

### **Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19**

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerata "assenza ingiustificata".

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione **non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.**

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, entrando nei locali scolastici, è soggetto alle seguenti conseguenze:

- **Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000 ;**
- **L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;**
- **Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**

### **Pertanto:**

- Il controllo della certificazione verde al personale in servizio che fa accesso ai locali scolastici avviene ogni giorno attraverso l'applicazione C19. L'applicazione è utilizzata esclusivamente dal personale individuato appositamente formato e formalmente incaricato delle operazioni di controllo dalla Dirigente. In quanto tale lo stesso personale ha facoltà di chiedere il documento di identità qualora nutra dubbi sull'identità del soggetto che esibisce il Green pass;
- Nessun dato eccedente viene trattato, registrato, né conservato nel rispetto della normativa sulla privacy;
- Il personale docente che accede ai locali scolastici pertanto esibirà giornalmente il proprio Green pass affinché il personale preposto al controllo possa verificarne

l'effettiva validità; dopo essersi sottoposto al controllo potrà accedere ai locali e firmare su un **Registro delle presenze** all'uopo predisposto in ogni plesso prima di entrare in classe; il personale AtA sarà sottoposto al controllo prima di timbrare il proprio cartellino;

- Alla luce di quanto stabilito dalla norma, il dipendente che non sia in possesso del GP o, comunque, non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che - essendo delegato dal Dirigente Scolastico - è a tutti gli effetti un Incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni, non può essere ammesso ai locali scolastici, non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale e risulterà pertanto assente ingiustificato con conseguenze sia sotto il profilo giuridico- economico che sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 55 quater del D.lgs 165/2001;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio;
- La riammissione in servizio è possibile solo previo possesso del certificato verde;
- Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "***mancata presa di servizio***" a legislazione e normativa vigente.

#### **PRECISAZIONI PER LE PERSONE GUARITE DA COVID 19 :**

Si precisa che coloro che sono guariti dal Covid devono consultare la specifica piattaforma del Ministero della Salute per la certificazione di avvenuta guarigione trasmessa dalle Asl ed essere quindi in possesso dei codici che servono a generare il Green Pass.

Si invitano pertanto gli interessati ad accertarsi di tale situazione consultando il sito [www.dgc.gov.it](http://www.dgc.gov.it) e scaricare la certificazione verde con lo Spid o il Cie o dal fascicolo sanitario elettronico, oppure chiedendo al proprio medico di famiglia di operare in merito .

#### **Esenzione certificazione verde**

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una

certificazione di esenzione dalla vaccinazione. **La certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19** è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito ed dovrà contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al \_\_” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

**N.B. I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico o a personale dallo stesso incaricato.**

**Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):**

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Si rammenta, inoltre, ai Signori in indirizzo che:

- ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo [www.dgc.gov.it/web/faq.html](http://www.dgc.gov.it/web/faq.html).
- documenti e le informazioni utili per il rientro in aula per l'anno scolastico 2021/2022 sono presenti sul sito del MIUR al seguente link: <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html>

Si precisa che la documentazione è in continuo aggiornamento per fornire a scuole, famiglie, alunni e cittadini le risposte necessarie all'avvio del nuovo anno scolastico.

La presente ha valore di notificazione a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005 pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Lucia Pagano

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93